



Richieste chiarimenti Confindustria
Regole Operative GSE
Energy Release - Decreto-legge 181/2023

12 novembre 2024

Lo scorso 30 ottobre è stato firmato il [Decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024](#) che approva, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 268 del 23 luglio 2024, le [Regole Operative](#) e gli allegati: [contratto di anticipazione](#) e [contratto di restituzione](#), del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

In vista del bando del GSE per l'assegnazione dell'energia elettrica e della successiva apertura del Portale E-Release attraverso il quale presentare la manifestazione di interesse, al fine di approfondire e chiarire ogni aspetto delle regole operative e garantire così la massima partecipazione alla misura, **vi riportiamo di seguito le richieste di chiarimento pervenute dal sistema Confindustria.**

Parte I - Soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse e definizioni

- La qualifica di impresa elettrivora rappresenta solo un requisito d'accesso o va mantenuta per tutto il contratto di anticipazione?
- L'Energia elettrica rilevante ai fine CSEA rappresenta il massimo quantitativo di energia con cui partecipare al meccanismo, nel portale CSEA viene inserito però non solo l'energia prelevata da rete ma anche la quota di energia autoconsumata. Ai fini Energy Release si considera quindi il solo prelievo dalla rete nell'anno di riferimento o anche l'energia autoconsumata?
- Si chiede di chiarire se la quota parte della nuova capacità di generazione relativa alla potenza oggetto di restituzione è da considerarsi capacità incentivata a tutti gli effetti.
- I soggetti terzi sono definiti, dalle Regole Operative, come *“soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, stipulano, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili”*. L'esigenza di un contratto “PPA” tra l'energivoro e tale soggetto terzo sembrerebbe, dunque, un obbligo implicito nella medesima definizione di soggetto terzo, in caso di realizzazione

della nuova capacità, per il tramite di aziende terze. Tuttavia, al capitolo 3 viene specificato che *“La nuova capacità di generazione (cfr. PARTE V par. 10), per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione, è realizzata dalle imprese iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso CSEA anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese iscritte medesime **hanno facoltà di sottoscrivere**, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile che devono essere registrati sulla piattaforma di cui art.28 del Decreto Legislativo 199/2021 secondo le modalità definite dal GME”*.

Dunque, viene introdotto il concetto di “facoltà” di sottoscrizione del contratto, lasciata in capo alle imprese energivore. Peraltro, tale concetto si ritrova anche al **Capitolo 2 – Obblighi del Cliente finale**: *“nel caso in cui il cliente finale/aggregatore abbia fatto realizzare la nuova capacità a un soggetto terzo e, conseguentemente, abbia fatto sottoscrivere da quest’ultimo il/i contratto/contratti di restituzione, il cliente finale/aggregatore **ha facoltà** di sottoscrivere con il soggetto terzo un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;”*

Si conferma, dunque, che la sottoscrizione del succitato contratto di approvvigionamento a termine non è **obbligatoria** in caso di realizzazione della nuova capacità per il tramite di terzi, costituendo una mera *facoltà* lasciata all’impresa a forte consumo di energia?

- In caso di stipula di contratti di approvvigionamento a termine, vige l’obbligo di registrazione di tali contratti nella piattaforma di cui art.28 del Decreto Legislativo 199/2021 secondo le modalità definite dal GME (cosiddetta “bacheca PPA”). Le Disposizioni Tecniche di funzionamento (DTF) della suddetta bacheca, tuttavia, prevedono l’ammissibilità di contratti caratterizzati da determinate caratteristiche. Ad esempio:

- la DTF n. 6 prevede che il PPA abbia una durata minima di 5 anni;
- il contratto di adesione alla bacheca prevede la consegna fisica dell’energia.

Si conferma, dunque, che le caratteristiche di cui alle DTF sono tutte integralmente richieste in caso di sottoscrizione di contratti di approvvigionamento a termine?

Si conferma che tali contratti dovranno avere durata minima di 5 anni e che la consegna fisica è intesa come la consegna tramite piattaforma conto energie (PCE) del GME, escludendo quindi l’utilizzo di contratti di approvvigionamento a termine di natura puramente finanziaria?

In aggiunta, esistono vincoli sulla quota di potenza/energia contrattualizzate nel il PPA? ovvero: il contratto può essere limitato all'energia/potenza prevista nell'ambito dell'energy release o deve riguardare la totalità della capacità installata dell'impianto utilizzato per la restituzione?

- Dal documento non è chiaro il momento temporale, o la deadline finale, entro la quale individuare gli specifici progetti rinnovabili che saranno utilizzati per il contratto di restituzione. In particolare, dall'allegato 1 si evincono i seguenti punti:
 1. Pag. 23: “...*Ai fini della definizione della potenza oggetto del contratto di restituzione il cliente finale/aggregatore individua la nuova capacità minima di generazione da realizzare che garantisca il rispetto della condizione di seguito riportata..*”. Non è indicato se comunicare al GSE tale individuazione, né le tempistiche e tantomeno le modalità
 2. Pag. 25: “...*Si precisa che la quota parte di capacità di generazione/energia oggetto del contratto di restituzione dovrà essere comunicata dal cliente finale/aggregatore nel momento in cui viene comunicata la data di entrata in esercizio dell'impianto/intervento*”. Da quanto scritto sembra che l'individuazione e la segnalazione al GSE dell'impianto destinato alla restituzione possa avvenire al momento dell'entrata in esercizio dello stesso

Nell'allegato 2 – contratto di restituzione - si possono dedurre informazioni contrastanti. Ovvero che ogni 15 Novembre del periodo di anticipazione sia necessario dare informazioni di avanzamento lavori degli specifici progetti individuati

3. Punto 7.3: “...*L'individuazione dell'/degli Impianto/Impianti da parte dell'Operatore dovrà avvenire secondo buona fede (...) L'Operatore è, inoltre, tenuto a adempiere alle seguenti obbligazioni di comunicazione o a far sì che il Soggetto Terzo vi adempia: presentazione, entro il 15 novembre di ciascun anno di una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun Impianto (o del relativo progetto)...*”

Nell'allegato 3 “Contratto di restituzione” si parla di impianti vincolati e precedentemente indicati al GSE. Come fatto presente nei punti sopra, nelle regole operative e nel contratto di anticipazione non si parla mai di “impianti vincolati” e nemmeno si accenna a una data di comunicazione degli stessi (ultimo punto pag. 4: “...*ai sensi del Contratto di Anticipazione, in data (...), l'Operatore o il Soggetto Delegante ha comunicato al GSE gli Impianti Vincolati tra i quali è compreso l'impianto ubicato ...*”).

Si chiede di chiarire con massima urgenza la timeline di queste comunicazioni

- Si chiede di chiarire se è possibile realizzare degli impianti esclusivamente per realizzare la potenza doppia e quindi non soggetti al contratto di restituzione. In caso affermativo si chiede di chiarire con che modalità debbano essere indicati al GSE questi impianti.

Esempio: da algoritmi GSE risulta necessario realizzare 1 MW per restituire l'energia e 1 MW per ottemperare all'obbligo di potenza doppia. L'operatore realizza due impianti separati di 1 MW ciascuno e sceglie di destinare il 100% della potenza di un impianto alla restituzione e lo 0% della potenza del secondo impianto. Oppure in entrambi gli impianti bisogna destinare 50% della produzione per contratto di restituzione.

- Sarebbe opportuno chiarire qualora vi siano differenze di trattamento nel caso in cui la perdita della qualifica avvenga durante la manifestazione di interesse, il contratto di anticipo o il contratto di restituzione.

Parte III – Manifestazione di interesse

- Al fine di una migliore pianificazione delle attività, ove fosse prevista l'apertura di più di una manifestazione di interesse, si chiede la pubblicazione anticipata delle relative informazioni (es. n° manifestazioni/anno; contingente a disposizione, relativo cronoprogramma, etc...).
- Paragrafo 5, secondo capoverso: si chiede di chiarire se sia il GSE a identificare la soglia minima *“ovvero inferiore alla soglia minima identificata dal GSE”*.

Parte IV – Procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione

- La presentazione della documentazione antimafia sul portale GSE, per come attualmente prevista, rischia di ostacolare in parte la partecipazione all'Energy Release. Sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità del GSE nella presentazione dell'intera documentazione, con l'opzione di accogliere (almeno inizialmente) la documentazione antimafia in altri formati, ad esempio quello della CSEA. Gli elettrivori iscritti a CSEA che percepiscono importi superiori ai 150.000 euro sono, infatti, già tenuti alla presentazione dell'antimafia.
- Vorremmo ricevere chiarimento sulle modalità di revisione delle ore equivalenti da parte del GSE a seguito di istruttoria e raccolta dati dopo la messa in esercizio dell'impianto.

In particolare, nel caso in cui un operatore realizzi un impianto fotovoltaico dotato di sistema ad inseguimento solare, e quindi sia certo di avere un livello di producibilità superiore a quelli standard indicati nel documento (1.000h NORD, 1.200 CENTRO, 1.400 SUD), potrà realizzare una capacità di produzione inferiore a quella risultante dalle formule fornite? Dalla lettura delle disposizioni, come formulate a ora, l'operatore risulterà inizialmente inadempiente (con un certo livello di %) ma successivamente, avvalendosi dell'istruttoria in campo del GSE, potrà essere ricalcolato il valore delle ore equivalenti usate nella formula e quindi il valore di producibilità dell'impianto, con conseguente aggiustamento o eliminazione del livello di inadempimento.

Parte V – Contratto di anticipazione e garanzie

- Con riferimento al Paragrafo 1 è previsto che "... Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) non è prevista la cessione ad altri soggetti del contratto di anticipazione ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale energivoro aggregato. Si precisa che qualora l'istruttoria finalizzata all'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA, eventualmente in corso alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione, non dovesse andare a buon fine, il medesimo contratto di anticipazione si intende risolto." Si chiede conferma che anche in questo caso la quota di energia spettante al CFE escluso non possa essere ripartita fra i rimanenti CFE aggregati

Inoltre, se un cliente dell'aggregato decide di recedere anticipatamente è possibile per l'aggregatore recedere parzialmente restituendo i benefici ottenuti da GSE?

Oppure è solo possibile che l'aggregatore riduca l'energia mantenendo l'obbligo di generazione della capacità di restituzione?

Inoltre:

- L'aggregatore deve comunicare la ripartizione delle GO fra i propri aggregati solo in fase di partecipazione al meccanismo o con cadenza annuale? In caso fosse da comunicare solo inizialmente è possibile variare in corso d'opera la ripartizione delle GO?
- In caso di partecipazione aggregata la dichiarazione antimafia va presentata solo dall'aggregatore, solo dai clienti finali aggregati oppure da entrambe le parti?
- Con riferimento all'allegato 1 paragrafo 6 si dà possibilità di rimodulare il volume oggetto di anticipazione. Si chiede conferma che sia possibile farlo a salire, nel limite massimo dell'assegnazione in asta, e a scendere, fino a 0, per un numero illimitato di volte.

- Con riferimento al paragrafo 3 – Parte V “Logiche di calcolo del corrispettivo e modalità di erogazione” si chiede di chiarire la seguente previsione “Si precisa che i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE, previsti dall’art.8 comma 4 del DM, saranno trattenuti mensilmente dalle spettanze maturate ed erogate dal GSE stesso”.
- Si chiede di chiarire se in caso di recesso dal contratto di anticipazione da parte del soggetto energivoro viene meno – oltre agli obblighi di restituzione di cui all’art. 7 del DM, come riportato alla parte V paragrafo 8 delle Regole – anche l’obbligo di realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili.
- Sia nel contratto di anticipazione che in quello di restituzione è prevista la facoltà di recesso: questa facoltà è usufruibile anche da parte di singoli clienti facenti parte di un aggregato? Si segnala, infatti, che nell’ambito del precedente meccanismo di energy release questa possibilità non era prevista e questo ha generato situazioni molto complicate e problematiche da gestire. Si chiede quindi di integrare le Regole e i due Contratti prevedendo anche questa fattispecie.
- A pagina 17 delle Regole Operative si prevede che “Entro il 30 giugno 2025 il cliente finale/aggregatore è tenuto a costituire a favore del GSE una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta (nel seguito denominata la “Garanzia Autonoma”) rilasciata da istituti bancari iscritti nell’elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l’IVASS (nel seguito denominato il “Garante”)”. Ciò appare incongruente con quanto riportato a pagina 15, in merito agli “Obblighi del cliente finale”: “costituire a favore del GSE, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, una garanzia autonoma incondizionata ed escutibile a prima richiesta (nel seguito denominata la “Garanzia Autonoma”) rilasciata da istituti bancari iscritti nell’elenco delle banche presso Banca Italia o compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l’IVASS (nel seguito denominato il “Garante”) nella forma allegata (cfr. Allegato 2) e per l’importo garantito previsto dalle medesime Regole operative”
- Si chiede di precisare meglio qual è la data ultima di presentazione della garanzia autonoma.
- Si chiede di chiarire se tra le cause di forza maggiore che permettono la proroga dell’entrata in esercizio possono rientrare anche i ritardi dovuti alla connessione dell’impianto non attribuibili al soggetto terzo (es. ritardo nella conclusione delle opere di connessione dal leader del “condominio”, ritardo nello svolgimento dei lavori di connessione da parte del gestore di rete, mancato adeguamento della cabina cliente).

- Si chiede di confermare che il contratto di anticipazione non costituisce uno strumento finanziario ai sensi della normativa MIFID.
 - Paragrafo 2 “Obblighi del cliente finale”: Nel terzo punto si fa riferimento al contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ma non si specifica la durata del contratto. L’interpretazione, pertanto, è che si possa stipulare il contratto anche per meno di 20 anni e il soggetto terzo (con cui ho stipulato il contratto) abbia la responsabilità della restituzione per tutti i 20 anni. Si chiede conferma che siano destinabile agli obblighi di restituzione contratti PPA con durata inferiore ai 20 anni (difficile reperire ad oggi a mercato contratti di durata superiore). In caso di risposta negativa valutare se questo vincolo può essere superato con l’inserimento nel contratto PPA di una clausola di possibile rinnovo.
 - Sempre con riferimento al contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (Paragrafo 2) si fa riferimento alla facoltà di sottoscrivere con il soggetto terzo un contratto di compravendita di energia da fonti rinnovabili a lungo termine di cui all’art. 28 del d. lgs 199/21. L’art. 28 del citato d.lgs. fa riferimento ad una bacheca organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici. Non è chiaro se la bacheca rappresenta solo una banca dati o se la contrattazione di energia “a lungo termine” potrà/dovrà essere regolata dal GME tramite l’apposita piattaforma o con contratti bilaterali (solo da registrare).
12. Verifica dei consumi (paragrafo 7): è necessario chiarire quando il GSE fa la verifica e da quando decorre la rimodulazione (è retroattiva sull’anno di verifica o parte dall’anno successivo?).
13. Con riferimento alla Tab 2, pag. 24: Le ore equivalenti riportate risultano conservative; potrebbe essere utili avere un riferimento sul calcolo delle medie storiche. Questo aspetto potrebbe comportare aumenti nel capex (funzione del dimensionamento dell’impianto).
14. Con riferimento al capitolo 12:
- a. Pag. 25, terzo paragrafo: si chiede di chiarire le tempistiche e modalità di istruttoria tecnica con cui il GSE verifica l’adeguatezza della capacità installata per garantire il doppio dell’energia anticipate. In particolare, nel caso di molteplici impianti non si capisce se la verifica del GSE avviene per l’entrata in esercizio di ogni impianto (in

questo come fanno a verificare il vincolo del doppio) oppure avviene con l'entrata in esercizio dell'ultimo impianto.

- b. Si chiede di chiarire le tempistiche della stipula del/dei contratto/i di restituzione. Nel contratto di anticipazione al punto 7.5 si dice che il contratto di restituzione deve essere stipulato entro 90 gg dall'entrata in esercizio di ciascun impianto mentre nell'ultimo paragrafo del capitolo 12 delle regole operative la stipula del contratto di restituzione deve avvenire a valle del pagamento della penale per deficit che il GSE calcola al termine della seconda istruttoria che avviene al termine del periodo di 40 mesi. Quindi, quando si deve firmare il contratto di restituzione?

Parte VI – Contratto di restituzione

- Con riferimento al Paragrafo 1 “Caratteristiche del contratto di restituzione” è previsto che “... L'energia elettrica prodotta dagli impianti/interventi realizzati ai fini della restituzione è resa disponibile dal cliente finale energivoro/aggregatore o dal soggetto terzo, per la quota parte immessa in rete, sul mercato elettrico gestito dal GME...”. Si chiede di chiarire se tale previsione implica che gli impianti potranno accedere ad altre forme di incentivazione nella misura in cui l'energia prodotta venga immessa e venduta sul mercato elettrico, siano essi meccanismi in conto capitale o in conto esercizio. Ad esempio: Transizione 5.0, , meccanismi incentivanti ex. art. 6, 7, 7bis e 8 del DLgs 199/2021, Incentivi ZES Unica Sud, CACER. In caso affermativo, l'incentivazione è accessibile solo per la parte di capacità eccedente a quella di restituzione o anche per quella oggetto di restituzione?
- In caso di autoconsumo le Regole Operative indicano a pag. 29 che: *“Il contratto di restituzione ha per oggetto la messa a disposizione al GSE:*
 - a) della quota di energia elettrica, così come indicata dal cliente finale /aggregatore all'atto della comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto, associata alla nuova potenza o alla quota parte di essa realizzata ai fini della restituzione (anche attraverso la costituzione su Gaudi di Terna di un'Unità di Produzione dedicata).*
 - b) del controvalore delle Garanzie di Origine relative all'energia di cui al punto a).**Gli importi sono determinati mensilmente in riferimento ad un programma di restituzione definito dal GSE, sulla base di quanto indicato dal cliente finale/aggregatore, seguendo le seguenti logiche:*

1. misurazione dell'energia elettrica immessa in rete nel periodo rilevante delle transazioni del mercato MGP e, nei casi di cui all'art.7 comma 1 lettera f) del DM, anche dell'energia elettrica prodotta; [...]

Il richiamo all'art. 7.1 del DM considera puntualmente il caso dell'autoconsumo in sito. Infatti si dice che: “con riferimento all'energia elettrica relativa alla potenza oggetto di restituzione, autoconsumata in sito ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2.1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contratto di restituzione prevede la regolazione tra il cliente finale energivoro e il GSE dell'importo pari al prodotto tra il volume di energia prodotta e autoconsumata e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e il prezzo di restituzione di cui alla lettera d). ARERA definisce le modalità con le quali i dati di misura necessari all'attuazione di quanto previsto nel periodo precedente sono messi a disposizione del GSE;

Si chiede quindi conferma del fatto che nel caso di autoconsumo in sito, il contratto di restituzione considera tutta l'energia immessa in rete e l'energia prodotta autoconsumata.

- Sempre al paragrafo 1 è previsto che il contratto di restituzione deve essere siglato entro 40 mesi dalla sottoscrizione di quello di anticipazione. Sembrerebbe, dunque, che con tale atto vengano indicati in maniera univoca gli impianti destinati alla restituzione. Tuttavia, è prevista una relazione di avanzamento degli impianti selezionati ogni anno, a partire dal novembre, lasciando dunque intendere che gli impianti siano identificati già nel primo anno del meccanismo. Si chiede di precisare meglio in quale fase dev'essere dichiarata la capacità produttiva individuata per la restituzione.
- Con riferimento al paragrafo 2 : “... Gli importi sono determinati mensilmente in riferimento ad un programma di restituzione definito dal GSE, sulla base di quanto indicato dal cliente finale/aggregatore, seguendo le seguenti logiche”. Si chiede di chiarire se, nel caso in cui la potenza sottesa al contratto di restituzione avesse producibilità superiore a quella ipotizzata dalle formule GSE (energia immessa in rete maggiore dell'energia ipotizzata), farà fede la misurazione corretta dell'energia o verrà considerata al fine del CfD solo l'energia ipotizzata.

Inoltre:

- come funzionerà il meccanismo di restituzione, in termini di volume: il valore totale di energia ricevuto all'anno, diviso 20 anni?

- il contratto a due vie di restituzione, perché non riconosce valore all'azienda partecipante, laddove il PUN zonale orario vada a zero?
- dal momento che l'energia da restituire – e quindi la quota parte della produzione valorizzata dal meccanismo Energy Release - è definita sulla base delle ore equivalenti definite dal GSE, che sono differenti da quelle generalmente stimate per i nuovi impianti fotovoltaici utility scale, ed essendo la verifica puntuale della ore equivalenti (che modificherebbe la quota parte facendola aderire alle performance attese reali) prevista dalle Regole Operative solo al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, come può l'operatore definire la quota parte di potenza eventualmente residua che potrebbero essere qualificate alle aste del futuro FER X (che deve invece avvenire prima dell'inizio della costruzione dell'impianto)?
- Si ritiene necessario chiarire se il conferimento del mandato senza rappresentanza al GSE per un suo eventuale subentro come Utente del Dispacciamento sia obbligatorio. Infatti, nel caso in cui l'impianto sia realizzato e gestito da un soggetto terzo ma il contratto di restituzione sia firmato dal soggetto elettrivoro, il GSE non avrebbe la possibilità di subentrare come UdD, fermo restando tutte le azioni attivabili dallo stesso GSE a garanzia del sistema.
- Nel caso di fallimento del cliente finale energivoro, qualora tale cliente rappresenta la controparte del contratto di restituzione sono previste forme di tutela a favore del soggetto terzo che ha realizzato l'impianto di produzione a fonte rinnovabile?
- Nel caso di un aggregato dove, per motivazioni specifiche, l'aggregatore non possa più rappresentare il cliente energivoro, per motivi diversi dalla eventuale perdita di qualifica di energivoro, è prevista, e se sì in quali termini, l'uscita dall'aggregato di uno specifico cliente? Può quest'ultimo ricevere autonomamente i benefici e a quel punto impegnarsi in maniera individuale al contratto di restituzione?
- In caso di recesso anticipato dal contratto di restituzione, è prevista la regolazione economica su un importo determinato pari al prodotto tra la quota parte dell'energia da restituire non ancora prodotta alla data di esercizio del recesso e la differenza, se negativa tra:
 - il prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, e;

- il prezzo di aggiudicazione determinato in attuazione della procedura competitiva, svolta ai sensi dei decreti attuativi di cui all'art.6 del D. Lgs. n.199/2021 e s.m.i., più recente rispetto alla data di esercizio del recesso per la medesima tipologia di impianto.
- Per quanto concerne il punto b), come si interpreta il riferimento alle ulteriori procedure competitive? È esclusivamente riferito alle aste del DM FER X? Sarà l'ultimo prezzo accettato in asta?
- Dalla lettura delle Regole riteniamo corretto interpretare che nei periodi rilevanti in cui il prezzo zonale è inferiore o uguale a 0 €/MWh il CfD non viene pagato. Si chiede di chiarire se la sospensione della regolazione del differenziale definita nella parte VI si materializza con una proroga o con solamente con un non pagamento?
- Il conferimento del mandato senza rappresentanza al GSE per suo eventuale subentro come UdD è obbligatorio? Nel caso in cui l'impianto sia realizzato e gestito da un soggetto terzo (con POD nella sua titolarità) ma il contratto di restituzione sia firmato dal soggetto elettrivoro, il GSE non avrebbe infatti la possibilità di subentrare come UdD, fermo restando tutte le azioni attivabili dallo stesso GSE a garanzia del sistema. Si chiede, inoltre, conferma che le ESCo possano effettivamente essere titolari dei POD senza necessariamente doversi intestare il contratto di restituzione.
- Si chiede se il rapporto contrattuale tra l'energivoro e la ESCo debba essere sempre di natura fisica con consegna dell'energia in PCE oppure possa essere anche di natura finanziaria con consegna fisica delle sole GO abbinate all'impianto.
- Con riferimento al Contratto di restituzione, paragrafo 1, si chiede di chiarire se, in caso di vendita dell'impianto per cui è stato stipulato il contratto di restituzione, è possibile prevedere la cessione ad altri soggetti anche del contratto di restituzione collegato all'impianto, ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale energivoro aggregato.
- Con riferimento alla fase di restituzione dell'energia: avendo una capacità doppia rispetto a quella sottostante l'energia anticipata, è possibile restituire l'energia in un numero di anni inferiore a 20, modulando così la fase di restituzione, oppure si è vincolati a cedere ogni anno 1/20 dell'energia oggetto di anticipazione?

- In caso di soggetto aggregatore avente più impianti rinnovabili, è possibile decidere da quali impianti e per quale quantità sarà effettuata la restituzione dell'energia, nel rispetto della quantità complessiva da restituire?
 - paragrafo 2: il fatto che il programma di restituzione venga definito dal GSE, potrebbe comportare una penalizzazione per gli operatori relativamente alla valorizzazione della quota di energia eccedente la restituzione. Bisognerebbe definire prima il profilo di restituzione come nel contratto di anticipazione sia in termini di % dell'immesso in rete in ogni periodo rilevante che di quantitativi mensili/annuali oggetto di restituzione. Si chiede di chiarire se il profilo definito da GSE sia del tipo "as produced" o "as contracted", in quanto è evidente che la tipologia di profilo di consegna che il GSE si aspetta e definirà deve essere coerente al profilo di consumo oggetto della consegna dell'accordo PPA tra Energivoro e Fornitore di energia.
15. par. 5, pag 31: Si chiede di chiarire se il GSE subentra dopo 30 gg dalla notifica di diffida per mancato pagamento (Art 13.2 contratto restituzione) o con altre tempistiche (Art 13.3 contratto restituzione). Inoltre non è chiaro se subentra come utente del dispacciamento su tutto l'impianto o sull'unità produttiva esplicitamente destinate alla restituzione dell'energia.(par. 2, parte VI, pag 29).

Parte VIII – Allegato 1 - Categorie di interventi ammissibili

- Sarebbe utile specificare se, in caso di integrale rifacimento, vi sia sempre il vincolo dell'addizionalità della potenza da rispettare. Ad esempio, in caso di rifacimento di un impianto da 1MW, per cui post-intervento la potenza risulta essere 1,2 MW, sarebbe corretta l'interpretazione per cui la parte elegibile ad Energy Release dovrebbe essere esclusivamente i 0,2 MW.
- Risulta chiaro che l'entrata in esercizio degli impianti debba essere successiva alla stipula del contratto di anticipazione, mentre non è chiaro qualora vi siano o meno dei limiti all'avvio del permitting e dei lavori. A titolo di esempio, se è stato avviato il permitting in data 1° gennaio 2023, si ottiene il titolo abilitativo il 1° luglio 2023 e i lavori vengono avviati il 1° agosto 2023, è ancora possibile partecipare all'Energy Release con tale impianto?

- Un soggetto terzo può realizzare un unico impianto da mettere a disposizione di tre diversi clienti senza risultare soggetto aggregatore?
- È possibile realizzare per lo stesso soggetto elettrivoro 2 impianti diversi (ad es. 1 in sito da 10 MW ed 1 fuori sito da 10 MW) individuando il solo impianto fuori sito come quello deputato alla restituzione dell'energia? Nel caso in specie l'elettrivoro sarebbe il soggetto firmatario di entrambi i contratti (anticipo e restituzione).
- Ai sensi dell'Allegato I alle Regole Operative, in materia di Categorie di interventi ammissibili, si chiede di specificare meglio il concetto di interconnessione funzionale relativo agli impianti di nuova costruzione di tipologia fotovoltaica (alla stregua di quanto fatto nella parte definitoria per gli impianti idroelettrici).
- punto 1, pag 35: Nel caso in cui si siano costruiti due impianti solari a tetto che entreranno in funzione in due momenti diversi: se si è connessi in AT si possono trattare come due impianti digiunti? Di che documentazione si dovrebbe disporre per confermarlo?

Allegato 3 – Contratto di restituzione

- Nell'ambito del contratto di anticipazione, al punto 7.5 del Contratto di anticipazione si prevede quanto segue: “[..] **Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in esercizio di ciascun Impianto** (che, per chiarezza, dovrà avvenire entro il Termine di Entrata di Esercizio) (nel seguito denominato il “Termine di Sottoscrizione”), l'Operatore si impegna a sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere dal Soggetto Terzo, un contratto di restituzione (nel seguito ciascuno denominato un “Contratto di Restituzione”), nella forma prevista dalle Regole Operative, avente ad oggetto la restituzione di quota parte della Quantità Assegnata associata alla potenza o alla quota parte della potenza di tale Impianto. [..]”. Al contempo, tra le premesse al contratto di restituzione, al nono bullet point, si esplicita che: “[..] ai sensi dell'art. 1 del D.L. 181/2023, del Decreto e del Contratto di Anticipazione *[[l'Operatore] OVVERO [il Soggetto Delegante]]* si è, altresì, impegnato a sottoscrivere, o a far sottoscrivere da un soggetto terzo, **entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in esercizio** (come definita dalle Regole Operative) di ciascun Impianto Vincolato (e comunque entro 40 (quaranta) mesi dalla data di decorrenza del Contratto di Anticipazione salvo ritardi dovuti a forza maggiore o ritardi autorizzativi), un contratto per differenza a due vie relativo a tale Impianto Vincolato (nel seguito ciascuno denominato

un “Contratto di Restituzione”) che preveda l’obbligo di restituzione al GSE dell’energia elettrica e del valore delle relative garanzie di origine anticipate dal GSE [..]”.

Si chiede pertanto un chiarimento circa il termine ultimo da considerare per la sottoscrizione del contratto di restituzione.

- All’art. 4.1 è previsto che “La regolazione dei differenziali di cui alle precedenti lettere a) e b) è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi”. Riteniamo che la disposizione andrebbe argomentata meglio, dato che non è chiaro se questa fattispecie si concretizza nel caso in cui il prezzo su MGP è a zero o negativo per l’intero periodo rilevante per il contratto (mese) oppure solo in alcune ore.

Altri quesiti

- Si chiede conferma che le garanzie d’origine (GO) che vengono riconosciute ai clienti finali energivori nell’ambito del meccanismo Energy Release siano ricomprese nel calcolo della Quota Green, così come definita nelle Regole applicative del GSE per attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alle Green Conditionalities.
- Si chiede di elencare le cause di forza maggiore e specificare se rientrano anche gli eventi atmosferici avversi/calamitosi. In alternativa, i contratti dovrebbero prevedere una tutela in caso di situazioni esogene rispetto alla responsabilità delle controparti.
- Si chiede di considerare l’opportunità di introdurre uno standard contrattuale minimo che disciplini i rapporti tra il cliente finale energivoro e il soggetto terzo che realizza l’impianto.
- Con riferimento al contratto di restituzione, nell’ipotesi che all’azienda elettrivora venga anticipata dal GSE una quantità di energia complessiva pari a 2.000.000 kWh, questa potrà realizzare ad esempio un impianto fotovoltaico in zona NORD da 200 KW. Supponendo che l’impianto fotovoltaico lavori per 1.200 ore equivalenti, la regolazione mensile/annua del contratto di restituzione sarà regolata sulla base del 50% dell’energia prodotta da tale impianto (pari a 1.200.000 kWh annui) o sarà formulata mensilmente sulla base dell’energia aggiudicata, ovvero 100.000 kWh annui?

- Si chiede di chiarire se il soggetto terzo (ad esempio un trader) possa sottoscrivere il contratto di restituzione e delegare l'effettiva costruzione e gestione dell'impianto a terzi.
- Si chiede di confermare che, se la partecipazione all'asta avviene in modo singolo da parte dell'energivoro e dunque il contratto di anticipazione venisse firmato dal singolo energivoro, è possibile per il medesimo operatore consorzarsi ai fini della stipula del/i contratto/i di restituzione?
- Nel caso di realizzazione di impianti o PPA su impianti in autoconsumo per coprire parte dell'obbligo di restituzione di un soggetto, la prescrizione della procedura a pag. 19 prevede l'obbligo che il contratto di restituzione per quell'impianto sia necessariamente firmato dal soggetto energivoro.
- Si chiede di confermare se il medesimo obbligo non persista per gli eventuali altri impianti che il medesimo soggetto energivoro destinerà alla saturazione della restituzione verso GSE, e che quindi possa prevedere su altri impianti che il contratto di restituzione sia firmato da soggetto terzo o aggregatore.
- Nelle procedure operative non è nota la curva di energia nelle disponibilità del GSE, sulla base della quale verrà allocato il profilo di anticipazione.
- È prevista la possibilità di ricorrere ad impianti sostitutivi nel corso dei 40 mesi disponibili per la realizzazione? In caso di risposta negativa, si segnala la criticità che questo aspetto rappresenta in primis verso le clausole solitamente contenute nei PPA (che prevedono la sostituzione), ed anche per il vincolo in capo ai realizzatori di impianti laddove incappino in vincoli ostativi alla conclusione del progetto non dipendenti da loro responsabilità.
- L'ipotesi che il GSE preveda la "divisione fisica" delle produzioni degli impianti, anche tramite POD virtuali, al fine di poter distinguere le produzioni oggetto di restituzione da quelle senza vincoli; presenta certamente complessità tecniche che ad oggi sono difficili da prevedere e che potrebbero quindi "spaventare" possibili offerenti di contratti PPA o di produttori FER.
- L'ER è cumulabile con i finanziamenti Industry 5.0?
- L'annullamento della GO collegate al meccanismo ER può essere spendibile ai fini delle green conditionality degli elettrivori?
- Si chiede conferma della possibilità:
 - nella fase di istruttoria tecnica, di rivedere al rialzo le ore equivalenti come, ad esempio, in presenza di tracker.
 - nel caso di più impianti, di restituire l'energia con quote differenti per impianto rispettando il vincolo sulla potenza minima da realizzare.

- Dalla lettura dei Decreti, delle Regole Operative e dei Contratti risulta che l'unico vincolo previsto affinché la capacità sia considerata nuova, e quindi accettabile ai fini dei contratti di restituzione, è che l'impianto entri in esercizio successivamente alla data di stipula del contratto di anticipazione ed entro il termine di 40 mesi successivi. Non vi sono dunque vincoli in merito alla data di inizio lavori o di inizio del processo autorizzativo? È quindi possibile partecipare al meccanismo con impianti attualmente in fase di realizzazione, con cantiere pressoché concluso, con lavori e processo autorizzativo avviati ad esempio nel 2023?
- Nei casi che prevedono la restituzione dell'importo ricevuto nei 36 mesi di anticipazione, tra cui il recesso anticipato o l'inadempimento di cui ai punti V.8 e V.12 delle regole operative, non si menziona alcuna rivalutazione o maggiorazione. È dunque corretto ritenere che all'importo anticipato da restituire non applichi alcuna maggiorazione (interessi o altro)?
- È corretto ritenere che la reale producibilità del nuovo impianto, ai fini del calcolo della quota di energia che deve essere oggetto di restituzione, verrà determinata in fase di istruttoria a seguito dell'entrata in esercizio? In tal caso quindi, per stimare la potenza di nuova installazione, è corretto utilizzare le ore attese di produzione dell'impianto e considerare come puramente indicativi i valori pubblicati dal GSE al punto V.10 delle regole operative?